

COMUNE DI CESATE

Provincia di Milano

# Regolamento Comunale Delle Entrate

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 23  
Marzo 1999 (modificato con delibera di C.C. n° 3 del 10 febbraio 2001  
e delibera di C.C. n° 40 del 27 settembre 2011)**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

<i>Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento</i>	4
<i>Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare</i>	4

**CAPO II**  
**ENTRATE COMUNALI**

<i>Art. 3 - Individuazione delle entrate</i>	5
<i>Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate</i>	5
<i>Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi</i>	6
<i>Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	6

**CAPO III**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE**

<i>Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate</i>	7
<i>Art. 8 - Attività di verifica e controllo</i>	7
<i>Art. 9 - Poteri ispettivi</i>	8
<i>Art. 10 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria</i>	9
<i>Art. 11 - Sanzioni</i>	9
<i>Art. 12 - Tutela giudiziaria</i>	10

**CAPO IV**  
**ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

<i>Art. 13 - Forme di gestione delle entrate e riscossione coattiva</i>	10
<i>Art. 14 - Formazione dei ruoli</i>	11

**CAPO V**  
**AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

<i>Art. 15 - Rinuncia all'imposizione</i>	11
<i>Art. 16 - Annullamento e revoca d'Ufficio in caso di autoaccertamento</i>	12
<i>Art. 17 - Accertamento con adesione</i>	14

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

<i>Art. 18 - Disposizioni finali</i> _____	14
<i>Art. 19 - Disposizioni transitorie</i> _____	14

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 18/08/2000 n°267 e successive modificazioni e integrazioni, nel D.Lgs 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art 52 del D.Lgs 446/97
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

### **Art. 2**

#### **Limiti alla potestà regolamentare**

1. Con riferimento alle entrate tributarie il presente regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

## **CAPO II**

### **ENTRATE COMUNALI**

#### **Art.3**

##### **Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale del presente regolamento:
  - I tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni,
  - Proventi e relativi accessori di spettanza del comune,
  - Le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo,
  - Le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### **Art.4**

##### **Regolamenti per tipologie di entrate.**

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 g. dall'approvazione, unitamente a delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

#### **Art.5**

##### **Aliquote, tariffe e prezzi**

1. Al Consiglio comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, tenuto conto dei limiti massimi e minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi

alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.

2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

## **Art.6**

### **Agevolazioni,riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## **CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art.7**

#### **Soggetti responsabili alle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, in ossequio all'art. 19 del D.L.vo. n.77/1995, così come modificato dal D.Lgs 410/23.10.1998, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate comprese:
  - .l'attività istruttoria di controllo e verifica,
  - l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

### **Art.8**

#### **Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazione, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell' esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'adempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme previste nell'art.52, c.5 del D.Lgs 446/97.

I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di attribuzione delle risorse al responsabile di gestione.

## **Art. 9** **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quelli cui è proposto il responsabile.



**Art. 10**  
**Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinate le singole entrate tributarie, in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata a tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r.

**Art.11**  
**Sanzioni**

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con le modalità di cui all'apposita deliberazione consiliare, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

**Art.12**  
**Tutela giudiziaria**

1. L'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singole entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

## **CAPO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

### **Art.13**

#### **Forme di gestione delle entrate e riscossione coattiva<sup>1</sup>**

1. La Giunta Comunale determina la forma di gestione delle entrate, anche singolarmente per ciascuna di esse, e per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i..
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere improntata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
3. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 e s.m.i., o con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alla formazione ed all'approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile del servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

### **Art.14 (articolo abrogato) [Formazione dei ruoli<sup>2</sup>]**

[1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 7,c.3 e 11, debbono essere firmati dal funzionario responsabile della specifica entrata e vistati per l'esecutorietà dal responsabile dell'area economico-finanziaria.]

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n°40 del 27.09.2011

<sup>2</sup> Articolo abrogato con deliberazione C.C. n°40 del 27.09.2011

## **CAPO V**

### **AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art.15**

##### **Rinuncia all'imposizione**

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
  - a) in L.30.000.= pari a 15.49 Euro per la tassa rifiuti solidi urbani interni;
  - b) in L.30.000.= pari a 15.49 Euro per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
  - c) in L.30.000.= pari a 15.49 Euro per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - d) in L.50.000.= pari a 25.82 Euro per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili;
  - e) in L.32.000.= pari a 16.53 Euro per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
  - f) in L.200.000.= pari a 103.29 Euro in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio;
  - g) in L.20.000.= pari a 10.32 Euro per l'imposta di pubblicità;
  - h) in L.30.000.<sup>3</sup>= pari a 15.49 Euro per tutte le entrate patrimoniali dell'Ente.

---

<sup>3</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n°3 del 10.02.2001

## **Art.16**

### **Annullamento e revoca d'Ufficio in caso di autoaccertamento**

2. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti
3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione
  - b) Valore della lite;
  - c) Costo della difesa
  - d) Costo della soccombenza
  - e) Costo derivante da inutili carichi di lavoro
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. L'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere, in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:
  - a) Errore di individuazione del soggetto passivo
  - b) Evidente errore logico o di calcolo
  - c) Errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
  - d) Doppia imposizione o tassazione;
  - e) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

- f) Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dell'Amministrazione Comunale
5. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

**Art.17**  
**Accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione viene esercitato dall'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo, con le modalità dettate dal D.Lgs 218/97, relativamente ai seguenti tributi comunali:
- Imposta comunale sugli immobili;
  - Imposta comunale sulla pubblicità;
  - Imposta comunale imprese, arti e professioni;
  - Occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - Tasse concessioni comunali;
  - Tassa raccolta rifiuti solidi urbani;
  - Diritti pubbliche affissioni.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art.18**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art.19**  
**Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1°Gennaio 1999, giusto il disposto dell'art.1-c. 1 del Decreto Legge 26.01.1999, n.8.